



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. Tullio Perillo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 32/2015 RGL pendente
tra

**APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS, ASGI – ASSOCIAZIONE STUDI
GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE, CUB SCUOLA – UNIVERSITA’ - RICERCA**

e

MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA

sciogliendo la riserva assunta in data 3.3.2015 così rileva.

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 28 D.lgs 150/11 e 44 D.lgs 286/98, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio MIUR per l'accertamento della natura discriminatoria dell'articolo 3, comma 1, lett. a) DM 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D.lgs 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani e dell'articolo 2, comma 1, lett- VII, terzo paragrafo, ove è previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani; per l'effetto hanno chiesto di ordinarsi al convenuto di modificare dette normative garantendo parità di condizione con i cittadini italiani e comunitari anche agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati politici, i titolari di protezione sussidiaria, i familiari non comunitari di cittadini comunitari, prevedendo altresì che gli stranieri inclusi nelle categorie di cui sopra siano collocati in III fascia senza alcuna precedenza per i cittadini italiani nonché di ammettere gli stranieri appartenenti alle predette categorie e che faranno domanda neutralizzando qualsiasi eventuale effetto pregiudizievole che dovesse derivare dalla tardiva proposizione della domanda stessa; hanno infine richiesto la pubblicazione dell'eventuale provvedimento di accoglimento.

MIUR è invece rimasto contumace.





Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

Per quanto di interesse, con DM n. 353 del 22/5/14 in questa sede oggetto di censura, il convenuto MIUR costituiva, per il triennio 2014-2017, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, *specifiche graduatorie di circolo e di istituto per ogni posto di insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 DM MIUR 13.6.2007 n. 131.*

Il provvedimento in commento disciplina l'attribuzione delle supplenze ai docenti con l'istituzione di tre fasce e, all'art. 3, comma 1, lett. a), prevede tra i requisiti la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; peraltro l'articolo 2, comma 1, lett. c, punto 1), paragrafo VII, per il solo inserimento in III fascia, stabilisce che per l'insegnamento di conversazione in lingua estera che sia lingua ufficiale esclusivamente in paesi non comunitari *sono ammessi candidati anche in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.*

A dire dei ricorrenti le limitazioni del decreto ministeriale in commento introdurrebbero per lo straniero una condizione più svantaggiosa in tema di accesso all'occupazione, così configurandosi una discriminazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lett. c) e 44, comma 10, TU immigrazione.

Tanto premesso, in diritto, va innanzitutto rilevato che l'art. 38 D.lgs 165/01, come modificato dall'art. 7 L. 97/2013, così ora prevede: *1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.*

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindere dal possesso della





cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. [...]

È evidente, pertanto, che, in forza della novella normativa, anche i cittadini di paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari dello status di rifugiati politici ovvero dello status di protezione sussidiaria, possono accedere ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche, a condizione che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

Va fin d'ora evidenziato che, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, nel caso di specie è da escludere che sussistano le condizioni ostative della normativa in commento, come reso evidente dalla estensione ai cittadini comunitari delle previsioni del decreto ministeriale in questa sede censurato.

Difatti, atteso che il DM 353/14, come sopra accennato, all'articolo 3 (nel disciplinare i requisiti generali di ammissione) prevede espressamente anche quello della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, e considerato che l'articolo 38 D.lgs 165/01 appena richiamato prevede la possibilità per i cittadini comunitari di accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane a condizione che non vi sia esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, se ne deve evidentemente desumere che, per quanto concerne la fattispecie disciplinata dal decreto ministeriale n. 353 cit., sia già stata, a monte, esclusa dal Ministero convenuto tale eventualità.

Né d'altra parte il convenuto, nel rimanere (sia detto per inciso, inspiegabilmente) contumace, ha dato conto delle ragioni per cui sarebbe stata prevista una disciplina così pregiudizievole per la condizione del cittadino straniero.





Del pari, correttamente, i ricorrenti si dolgono del fatto che il decreto ministeriale in questa sede censurato immotivatamente escluderebbe i titolari di carta blu.

A riguardo si osserva che la tutela giuridica di tali soggetti deriva direttamente dalle previsioni della direttiva 2009/50/CE ed in particolare dal disposto dell'articolo 12, e pertanto tali soggetti avrebbero dovuto ricevere un trattamento analogo a quello dei cittadini stranieri.

Infine, deve convenirsi con la parte ricorrente circa il fatto che non vi sono ragioni per non ritenere che l'accesso alle graduatorie non debba essere esteso anche ai familiari non comunitari di cittadini italiani.

A riguardo deve osservarsi che il decreto legislativo n. 30/07 - in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che espressamente prevedeva il diritto di esercitare un'attività economica come lavoratore subordinato e autonomo anche ai familiari non comunitari di cittadini comunitari - ha previsto, all'articolo 23, una tutela specifica in favore dei familiari non comunitari di cittadini italiani.

Non v'è dubbio, ad avviso del giudicante, che in forza di tale normativa di derivazione europea (e non essendovi a riguardo circostanze ostative) le previsioni del DM 353 cit. debbano essere estese anche a tali categorie.

Da ultimo, non si può che condividere l'ulteriore e autonomo profilo di discriminazione dedotto in causa con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), punto 1), paragrafo VII), laddove, con riferimento all'inserimento in III fascia viene effettivamente prevista una deroga al requisito di cittadinanza in caso di insegnamento di conversazione in lingua estera, ma, del tutto inspiegabilmente, in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati cittadini italiani.

Alla luce della normativa sopra richiamata, tale ultima disposizione è del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore, nemmeno ulteriormente spiegata in causa dalla parte convenuta attesa la sua già sopra richiamata contumacia.

Ebbene, valorizzati gli elementi normativi di censura del citato DM 353/14, va ricordato che l'articolo 43 TU immigrazione, è finalizzato ad evitare forme di





discriminazione, ivi comprese quelle fondate sul requisito della nazionalità che compromettano il libero esercizio dei diritti, così creando condizioni svantaggiose sostanzialmente fondate (per quanto di interesse nel presente giudizio) sul solo requisito della nazionalità, senza che possa assumere rilievo alcuno il profilo soggettivo del soggetto agente, rilevando unicamente la circostanza che, sotto il profilo oggettivo, sia stata posta in essere una discriminazione.

Si è già sopra ampiamente argomentato delle ragioni per cui il DM 353/14 si ponga proprio nell'ottica di censura rappresentata dalla parte ricorrente, non essendovi nessuna ragione per cui l'accesso alle graduatorie, già esteso e riconosciuto ai cittadini comunitari (e quindi, come già visto, senza che si possano invocare le uniche ragioni di limitazione all'accesso stesso ovvero l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri) non debba essere del pari esteso e riconosciuto alle categorie di stranieri sopra richiamate.

Per quanto detto il ricorso deve essere accolto, dovendosi accertare la natura discriminatoria dell'articolo 3, comma 1, lett. a) DM 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D.lgs 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani e dell'articolo 2, comma 1, lett- VII, terzo paragrafo, ove è previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.

Quanto alle conseguenze di tale accertamento, al fini di garantire effettività alla posizione degli stranieri, deve conseguentemente disporsi che la parte convenuta modifichi il DM 353 cit. in termini conformi al presente provvedimento, provvedendo altresì a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nel rispetto dei medesimi termini di cui all'articolo 7 ovvero, avendone peraltro dato prova la parte ricorrente in occasione dell'udienza del 3/3/15, provvedendo, in autotutela, ad ammettere le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, provvedendo infine a non collocare i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.

Deve infine disporsi che il convenuto dia adeguata pubblicità al presente provvedimento sulla home page del proprio sito istituzionale.





Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la natura discriminatoria dell'articolo 3, comma 1, lett. a) DM 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D.lgs 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani e dell'articolo 2, comma 1, lett- VII, terzo paragrafo, ove è previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani;

per l'effetto ordina alla parte convenuta di modificare il DM 353 cit in termini conformi al presente provvedimento, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nel rispetto dei medesimi termini di cui all'articolo 7, provvedendo altresì in autotutela ad ammettere le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria e provvedendo infine a non collocare i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani, oltre che a dare adeguata pubblicità al presente provvedimento sulla home page del proprio sito istituzionale;

condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori.

Si comunichi.

Milano, 4.3.2015

Il Giudice
Tullio Perillo

